

**NORME DI FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"OMB INTERNATIONAL S.R.L."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società per quote con la denominazione:

" OMB INTERNATIONAL S.R.L."

ART. 2 - OGGETTO

2.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- lavorazioni e costruzioni metalliche in genere e la loro commercializzazione, nonché la commercializzazione e la costruzione di carrozzerie, cassonetti di qualunque materiale, ed attrezzature da impiegarsi sciolte o con il relativo montaggio su veicoli ed autoveicoli industriali, con trasformazione e modifiche degli stessi.
 - costruzione, commercializzazione e messa in opera di impianti e di tutti gli ulteriori strumenti necessari per il trattamento, selezione, recupero, trasferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - costruzione, commercializzazione di autoveicoli speciali e la loro carrozzatura, per servizi di igiene urbana e trasporti in genere;
 - costruzione, ristrutturazione, progettazione, vendita, realizzazione, riparazione, commercializzazione e commercio in qualsiasi forma di: autobus, anche a trazione elettrica, veicoli speciali e loro carrozzerie, sistemi ecologici per la produzione e la conversione di energia e in particolare: sistemi per la generazione di energia elettrica e sistemi per la trazione elettrica;
 - effettuazione in proprio trasporti relativi alle attività di cui sopra e di tutte le attività connesse;
 - noleggio, con o senza conducente, di veicoli di ogni altra natura e specie, ivi compresi quelli nel settore ecologia, quali in via esemplificativa: veicoli, autoveicoli, compatattatori, spazzatrici stradali, attrezzature speciali e macchinari per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
 - autotrasporto di cose per conto terzi anche con mezzi di portata superiore a 60 (sessanta) quintali;
 - commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli di ogni natura e specie; commercio all'ingrosso o al dettaglio di loro pezzi di ricambio; la loro riparazione e assistenza tecnica;
 - distribuzione, assemblaggio, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche per importazione ed anche per rapporto di commissione, con o senza depositi di merci e materiali delle imprese mandanti, di prodotti e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere, di materiale elettronico, informatico, telematico, di prodotti ausiliari;
 - consulenza e assistenza tecnica in materia di autotrasporti;
 - spedizione per via terrestre, logistica in genere;
 - attività di rappresentanza o di agenzia in tutti i settori di competenza operativa previsti dal presente oggetto;
 - attività ausiliari di studio, monitoraggio e progettazione della mobilità pubblica e privata, nelle sue diverse componenti;
 - realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti fissi ed informatici e telematici connessi alla mobilità;
- L'attività sociale come sopra definita può essere esercitata in tutto o in parte sia direttamente che

tramite società controllate e collegate.

2.2 Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie.

2.3 Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ. e di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 1 settembre 1893 n. 385 e non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con l'attività sociale prevalente prevista nel presente statuto.

ART. 3 - DOMICILIAZIONE

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dai libri sociali o dal Registro Imprese di competenza.

ART. 4 - SEDE

4.1 La società ha sede nel Comune di Brescia.

4.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Non è consentito il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 5 - DURATA

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 5.100.000,00 (cinquemilioncentomila virgola zero zero) suddiviso ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile in quote del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

6.2 I versamenti delle quote verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione che provvederà alla chiamata dei versamenti sulle quote sottoscritte mediante lettera raccomandata con un preavviso non minore di 30 giorni.

6.3 Gli apporti dei soci in proporzione ai possessi sociali, sia per aumenti di capitale sociale sia in conto futuri aumenti di capitale sociale, saranno infruttiferi di interessi.

6.4 I soci, in seguito a conforme delibera assembleare, nei limiti e con le modalità delle norme di legge e delle disposizioni vigenti, potranno finanziare la società senza che ciò comporti aumento di capitale sociale. Il finanziamento potrà avvenire in proporzione o non in proporzione alle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale; detti finanziamenti saranno improduttivi di interessi (salva diversa delibera assembleare) e gravati dall'obbligo di restituzione ai soci secondo la loro volontà o a scadenze prefissate.

ART. 7 - UNICO SOCIO

7.1 Quando le quote risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico

socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data di costituzione, della sede dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere a detta pubblicità.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART.8 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE COORDINAMENTO

8.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 cod. civ.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

9.1 Qualora un socio intenda attuare un trasferimento di tutto o di parte della propria quota, ovvero dei diritti di opzione sulle ulteriori quote in caso di aumento di capitale sociale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

9.2 L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci.

9.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono dare comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

9.4 Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote. Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno ripartiti fra di loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

9.5 Il diritto di prelazione spetta anche quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, ma non nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiduciari originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

9.6 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote ed anche in caso di costituzione di usufrutto.

9.7 Il diritto di prelazione spetta in caso di costituzione di pegno con attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio.

9.8 Se nei termini suddetti nessuno dei soci avrà esercitato il diritto di prelazione, ovvero nel caso in cui il diritto sia stato esercitato parzialmente, il socio può effettuare liberamente il trasferimento. In tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento delle quote, dei diritti di opzione e la sottoscrizione di quote da parte di nuovi soci è subordinato al gradimento dell'organo amministrativo, che delibererà secondo le regole previste nel presente Statuto. Il gradimento dovrà essere concesso o negato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto l'offerta in prelazione e salvo che un socio abbia comunicato di volersi avvalere del proprio diritto di prelazione.

9.9 Il gradimento potrà essere negato qualora la persona ricevente le quote o i diritti di opzione non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei soci in considerazione

dell'attività sociale. In tal caso l'organo amministrativo, d'intesa con il socio interessato, dovrà collocare le quote, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del negato gradimento presso gli altri soci oppure presso altri disponibili al trasferimento. Qualora il trasferimento delle quote non venga effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio:

- potrà liberamente trasferire le proprie quote al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata a.r. con cui ha richiesto il gradimento;
- potrà recedere dalla società.

9.10 Nel caso in cui l'organo amministrativo non si esprima nel termine suddetto, il gradimento si intende ottenuto.

9.11 Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione.

9.12 Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

ART.10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

10.1 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

10.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

TITOLO III RECESSO

ART.11 - RECESSO

11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. il trasferimento della sede della società all'estero;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- f. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-
quater cod. civ.

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero quote per le quali il diritto di recesso viene

esercitato.

Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso.

Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo cod. civ..

11.6 Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inopstate.

Le quote inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 cod. civ.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ART. 12 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge sono riservati all'Assemblea dei soci.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della società.

12.3 Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, conferendo specifiche attribuzioni e deleghe operative.

12.4 Il Consiglio può nominare un Direttore generale, anche con contratto di incarico professionale, specificandone i poteri e le competenze.

12.5 Il Consiglio può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

ART. 13 NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

13.1 L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione composto da tre membri ovvero all'amministratore unico.

13.2 Spetta all'assemblea modificare il numero dei membri dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

13.3 Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal presente articolo costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

ART. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

14.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

14.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

ART. 15 - DELEGA DEI POTERI GESTORI

15.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nel rispetto delle norme di legge.

15.2 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 16 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente.

16.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica con prova dell'avvenuta ricezione da parte del ricevente. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante

fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.

16.3 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

16.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.5 Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

16.6 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

16.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

16.8 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

16.9 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga necessario, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART.17 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

17.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

ART.18 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

18.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART.19 - COLLEGIO SINDACALE

19.1 Il collegio sindacale, ove nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

19.2 L'assemblea, ove previsto dalla legge, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

19.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 cod. civ.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

19.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16.4 del presente statuto.

19.7 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c..

19.8 Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione.

19.9 Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

19.10 L'Assemblea determina altresì il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale, ed agli eventuali revisori, entro i limiti delle tariffe professionali vigenti.

TITOLO V DECISIONI DEI SOCI

ART.20 - COMPETENZE

20.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- c. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Inoltre, spetta all'assemblea ordinaria approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

20.2 Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- b. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
- c. le modifiche dello statuto.

ART.21 - CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI

21.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

21.2 L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale (purché in Italia).

21.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

21.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

21.5 L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

21.6 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda (e ulteriore) convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda (o ulteriore) convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

21.7 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del collegio sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.22 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

22.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- b) in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

22.2 L'assemblea straordinaria:

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;

b) in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di quote privilegiate.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

22.4 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da quote prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

22.5 Le quote proprie e le quote possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. Le altre quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime quote (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.6 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.23 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

23.1 Possono intervenire in assemblea i soci iscritti nel libro soci ed i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

23.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ART.24 - DELEGHE

24.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 La stessa persona non può rappresentare più di un socio. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART.25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

25.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se necessita, uno o più scrutatori anche non soci. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.

25.2 Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha, altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART.26 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ART.27 - VERBALIZZAZIONE DELLA DELIBERA

27.1 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART.28 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI INVALIDE

28.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

ART.29 - ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.30 -CAUSE DI SCIoglimento E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter cod. civ.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473, comma quarto, cod. civ.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

30.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

30.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31 – RINVIO

31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.